

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1922

Servizio Civile - Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 – Convenzione con Apulia Film Commission e approvazione schema di convenzione.

L'Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, competente in materia di Servizio civile, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferiscono quanto segue:

Visti:

- la legge n. 64 del 6 marzo 2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale;
- l'art. 2 del decreto legislativo n. 77/02 "Disciplina del Servizio Civile nazionale a norma dell'art.2 della L. 64/2001", il quale ha disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze;
- il Protocollo di intesa tra Stato, Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 26/01/2006, che ha dato avvio alla procedura di delega delle attività del Servizio Civile Nazionale alle Regioni e Province autonome, e che prevede, al punto 4, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile effettui annualmente dei trasferimenti finanziari, in favore delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo di fornire:
 - un apporto finanziario per le attività d'informazione/comunicazione e formazione svolte a cura delle stesse Regioni e Province autonome;
 - un contributo per le spese di funzionamento degli Uffici regionali preposti alla gestione del Servizio civile;
 - un ausilio finanziario correlato alla consistenza dell'attività istruttoria svolta dalle Regioni e Province autonome per l'accreditamento o l'adeguamento degli Enti nei rispettivi Albi, nonché per la valutazione dei progetti presentati negli stessi albi;
- Il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i. che ha istituito il Servizio Civile Universale;
- la Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 recante "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" e, specificatamente l'art. 7 che prevede l'istituzione dell'Apulia Film Commission (AFC), una Fondazione di natura pubblica partecipata dalla Regione Puglia;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011" - recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009";
- l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la L.R. n. 55 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020)";
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022";
- la D.G.R. n. 55/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
- la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. 82/2005;

CONSIDERATO CHE:

- la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale annovera tra le sue funzioni quelle per la realizzazione del Servizio Civile (SC) in Puglia: una politica per l'attivazione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che si realizza attraverso percorsi annuali di cittadinanza e solidarietà sociale proposti da enti pubblici e no profit accreditati nell'Albo del SC;
- la misura è volta a formare i giovani ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole, partecipe, responsabile, solidale e nonviolenta;
- il delicato momento storico sta facendo ancora di più emergere la necessità di azioni per la promozione e il rafforzamento, soprattutto nelle giovani generazioni, dei valori di solidarietà e impegno civile;
- la misura del servizio civile non sempre è conosciuta e percepita nelle sue finalità primarie e spirito originario e pertanto la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ravvisa la necessità di implementare delle azioni per rilanciare sul territorio il senso del Servizio Civile al fine di far conoscere e promuovere lo spirito originario che anima la misura;
- con DGR 1388 del 12/8/2020 è stato approvato *Il Programma delle politiche giovanili della Regione Puglia 2020-2022: Giovani Protagonisti* che, per la parte inerente le attività di Servizio civile, prevede azioni per dare visibilità al vero senso del Servizio Civile, attraverso differenti azioni di comunicazione;
- nello specifico la Sezione intende sostenere la produzione di opere o serie di opere audiovisive sul Servizio civile ;
- la specificità tecnica dell'azione da intraprendere richiede il supporto di organismi specializzati quali quelli dell'Agenzia regionale Apulia Film Commission (AFC), soggetto di comprovata capacità tecnica ed organizzativa, avente pluriennale esperienza nell'implementazione di attività a sostegno della filiera del "cinematografico e audiovisivo", anche in termini di collaborazione e cooperazione con l'Amministrazione Regionale;
- AFC svolge per conto della Regione, come da finalità statutarie, attività volte a "promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, sviluppare attività di marketing finalizzate alla promozione del territorio regionale in Italia e all'estero", tutte coerenti con le attività e le finalità dell'intervento oggetto della convenzione proposta tra la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale e AFC.;
- l'AFC è il soggetto in co-housing della Regione che svolge funzioni di supporto nella attuazione delle attività relative al settore audiovisivo;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04/10/2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - o l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - o l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - o le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".
 - o le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione

finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti per l'implementazione delle attività di competenza e delle c.d. spese vive;

- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati.

RILEVATO CHE:

- Con le DGR 29 del 01/02/2006 e 880 del 19/06/2006 la Regione Puglia ha approvato il protocollo d'intesa tra Regioni/PA e Ufficio nazionale del Servizio Civile (UNSC) per l'istituzione dell'Albo regionale degli enti di Servizio Civile, ai sensi dell'art.5, comma 2 del d.lgs. 77/2002 e per la gestione di tutte le attività afferenti il SC e che tale intesa prevede tra i fondi da destinare alle Regioni quelli sul funzionamento, la valutazione dei progetti, la formazione e la comunicazione;
- il Bilancio regionale acquisisce nei capitoli di entrata E2033856 e E2033858 le risorse vincolate per il Servizio Civile destinate alle spese di funzionamento nonché alla formazione e comunicazione;
- Il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55/2020 prevede la somma di € 20.643,25 come stanziamento 2020 sul capitolo di bilancio vincolato U602000 "Spese per altri servizi per il Servizio civile" e la somma di € 24.371,25 come stanziamento 2020 sul capitolo di bilancio vincolato U531067 "Spese per il funzionamento del Servizio civile, operazioni di accreditamento degli enti di valutazione dei progetti";
- L'art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs n. 126/2014, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
- la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla Legge n. 160/2019, commi da 541 a 545.

SI PROPONE, PERTANTO, ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission, allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante (Allegato 1) dello stesso, autorizzando la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad apportarvi se necessario, eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
- di istituire un nuovo capitolo di bilancio (C.N.I.) vincolato "Trasferimenti ad amministrazioni locali" e trasferirvi risorse pari ad € 20.643,25 dal capitolo U60200 e di € 24.371,25 dal capitolo U531067 per la stipula di una convenzione con Apulia Film Commission per la produzione di prodotti audiovisivi sul Servizio Civile;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al Bilancio di

Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011.

CRA	62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
	03 - SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE

BILANCIO VINCOLATO

Parte spesa:

Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

Tipo di spesa: non ricorrente

1. Istituzione di un nuovo capitolo di spesa come di seguito indicato:

CRA	Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione, Programma titolo	Codifica Piano dei Conti
62.03	CNI	<i>“Trasferimenti ad amministrazioni locali”</i>	6.2.1	U.1.04.01.02.000

2. variazione al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011.

CRA	Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione, Programma titolo	Codifica Piano dei Conti	Variazione di competenza e cassa esercizio 2020
62.03	U602000	<i>Spese per altri Servizi per il Servizio Civile</i>	6.2.1.	U.1.03.02.99	- € 20.643,25
62.03	U531067	<i>Spese per il funzionamento del Servizio civile, operazioni di accreditamento degli enti e di valutazione dei progetti (L. 64/2001 D.lgs 77/2002 art. 6 co.7)</i>	6.2.1.	U.1.03.02.02	- € 24.371,25
62.03	CNI	<i>Trasferimenti ad amministrazioni locali</i>	6.2.1.	U.1.04.01.02.000	+ € 45.014,50

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e alla legge n.160/2019, commi da 541 a 545.

All'impegno delle somme provvederà con successivo atto dirigenziale la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale

L'Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. di apportare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2020-2022, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2019 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione "Copertura Finanziaria"
3. di destinare l'importo di **€ 45.000,00** (quarantacinquemila), nell'esercizio finanziario 2020, alla stipula di una convenzione con Apulia Film Commission per la produzione di opere o serie di opere audiovisive sul Servizio civile;
4. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato 1), autorizzando la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad apportare allo stesso, se necessario, eventuali modifiche di carattere non sostanziale
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale a procedere alla sottoscrizione del suddetto Schema di Convenzione;
6. di dare atto che la suddetta dotazione, potrebbe essere implementata da eventuali economie di spesa scaturenti da esercizi finanziari precedenti o eventuali ulteriori risorse che si rendano disponibili;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto da:

Il funzionario istruttore
(Cristina Di Modugno)

La Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Gianna Elisa Berlingero)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione Istruzione, Formazione e Lavoro
Domenica Laforgia

L'Assessore alle Politiche Giovanili
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche Giovanili;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione dal funzionario istruttore e dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. di apportare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2020-2022, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2019 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione "Copertura Finanziaria";
3. di destinare l'importo di **€ 45.000,00** (quarantacinquemila), nell'esercizio finanziario 2020, alla stipula di una convenzione con Apulia Film Commission per la produzione di opere o serie di opere audiovisive sul Servizio civile ;
4. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato 1), autorizzando la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad apportare allo stesso, se necessario, eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale a procedere alla sottoscrizione del suddetto Schema di Convenzione;
6. di dare atto che la suddetta dotazione, potrebbe essere implementata da eventuali economie di spesa scaturenti da esercizi finanziari precedenti o eventuali ulteriori risorse che si rendano disponibili;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia

Il Segretario generale della Giunta
Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta
Michele Emiliano

ALLEGATO 1**CONVENZIONE****TRA****Regione Puglia****e****Fondazione Apulia Film
Commission****Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione e gestione per la produzione di opere audiovisive sul Servizio civile****PREMESSO CHE**

- la Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale annovera tra le sue funzioni quelle per la realizzazione del Servizio Civile (SC) in Puglia: una politica per l'attivazione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che si realizza attraverso percorsi annuali di cittadinanza e solidarietà sociale proposti da enti pubblici e no profit accreditati nell'Albo del SC;
- la misura è volta a formare i giovani ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole, partecipe, responsabile, solidale e nonviolenta;
- il delicato momento storico sta facendo ancora di più emergere la necessità di azioni per la promozione e il rafforzamento, soprattutto nelle giovani generazioni, dei valori di solidarietà e impegno civile;
- la misura del servizio civile non sempre è conosciuta e percepita nelle sue finalità primarie e spirito originario e pertanto la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ravvisa la necessità di implementare delle azioni per rilanciare sul territorio il senso del Servizio Civile al fine di far conoscere e promuovere lo spirito originario che anima la misura;
- con DGR 1388 del 12/8/2020 è stato approvato *Il Programma delle politiche giovanili della Regione Puglia 2020-2022: Giovani Protagonisti* che, per la parte inerente le attività di Servizio civile, prevede azioni per dare visibilità al vero senso del Servizio Civile, attraverso differenti azioni di comunicazione;
- nello specifico la Sezione intende sostenere la produzione di opere o serie di opere audiovisive sul Servizio civile;
- l'Apulia Film Commission (AFC) è una Fondazione di natura pubblica istituita con Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2004 e partecipata dalla Regione Puglia; svolge per conto della Regione, come da finalità statutarie, attività volte a "promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, sviluppa attività di marketing finalizzate alla promozione del territorio regionale in Italia e all'estero", tutte coerenti con le attività e le finalità dell'intervento oggetto del presente accordo;
- l'AFC è il soggetto in co-housing della Regione che svolge funzioni di supporto nella attuazione delle attività relative al settore audiovisivo;

Si è provveduto a verificare la sussistenza, in capo all'AFC, dei requisiti in presenza dei quali può legittimamente farsi ricorso all'affidamento in co-housing alla AFC, riscontrando che questa è interamente partecipata da soggetti pubblici, non ha scopo di lucro, ed è istituita con Legge regionale n. 6 del 2004.

CONSIDERATO CHE

- Ø la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- Ø la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del n. D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- Ø i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".*
- Ø I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso

il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- Ø le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- Ø le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra

Regione Puglia (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da, nato a il, in qualità di Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, domiciliata ai fini del presente accordo di cooperazione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla Via Gentile 52

e

Fondazione Apulia Film Commission, di seguito denominata "**AFC**" – con sede in Bari, Cineporti di Puglia/Bari c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita n. 1 – P. IVA n. 06631230726, legalmente rappresentata dalla Presidente,, nata a il, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede della Fondazione AFC,

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La Regione affida all'AFC Puglia, che accetta, l'esecuzione delle attività previste per la produzione di una opera audiovisiva sul Servizio civile.
I contenuti di dettaglio dell'opera saranno definiti con un successivo verbale integrativo sottoscritto congiuntamente.
2. Il presente accordo disciplina i rapporti tra la Regione e la Fondazione Apulia Film Commission per l'attuazione delle attività sopra indicate.

Articolo 3 (Impiego delle parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente accordo - le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

a) La Regione:

- definisce le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui all'art. 2, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale;
- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi.

b) La Fondazione AFC si impegna:

- nella produzione di n. 1 (una) opera audiovisiva strettamente connessa alla promozione delle finalità e lo spirito originario della misura Servizio civile per lo sviluppo di una maggiore sensibilità sul territorio al senso proprio della misura.
- a definire il quadro delle attività rispettando gli impegni economico-finanziari del presente accordo, e delle eventuali modifiche, integrazioni e/o riprogrammazioni che dovesse essere necessario adottare;
- a rispettare le procedure di rendicontazioni finale sulla base degli accordi del presente accordo;
- a rispettare le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi alle operazioni;
- a esplicitare tutte le procedure connesse all'attuazione del progetto in conformità alla normative vigente in materia di contratti pubblici e a rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- a riferire alla Regione Puglia sullo stato d'avanzamento delle attività del progetto in questione.

Le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), per la predisposizione ed approvazione del Progetto di Attuazione per l'individuazione e definizione delle attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, per le modalità di esecuzione, per i costi complessivi dell'azione, per la regolazione dei relativi flussi finanziari, per la definizione del cronoprogramma definitivo, per le risorse umane e materiali necessarie, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali.

Articolo 4 (Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di un anno e comunque per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle Azioni previste di cui all'art. 3;
2. Le parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le parti in momento successivo;
3. La Regione può predisporre la sospensione di tutte o parte delle attività indicate nell'art. 2 in presenza di condizioni che non consentono il loro concreto svolgimento.

Articolo 5
(Responsabilità dell'attuazione del progetto)

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le attività indicate all'art.3, la Regione individua il responsabile del procedimento.
2. Il referente dell'AFC del progetto avrà il compito di partecipare alle riunioni che saranno di volta in volta convocate dalla Regione per armonizzare le attività.

Articolo 6
(Modalità di esecuzione)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente;
2. Per l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo, l'AFC si avvarrà del proprio personale, nonché in assenza di specifici profili professionali, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale, nonché degli adempimenti prescritti dall'art.22 della LR 15/2008.
3. L'AFC si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale e leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dei servizi affidati.
4. L'AFC parteciperà agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite e nei quali relazionerà sullo stato d'attuazione anche al fine di permettere una valutazione sul corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alle attività affidate.

In ogni caso, l'AFC presenterà alla Regione:

- a. entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, una relazione finale nella quale verranno illustrati le attività svolte, gli output prodotti e i risultati conseguiti;
- b. Le rendicontazioni finanziarie.

Articolo 7
(Risorse finanziarie)

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dall'AFC per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2 e per tutti gli impegni qui assunti, la Regione corrisponderà un importo pari a **€. 45.000,00** (quarantacinquemila Euro);
2. La somma indicata al comma 1 include ogni eventuale imposta, onere e spese di qualsivoglia genere.

Articolo 8
Tracciabilità dei flussi finanziari (Adempimenti art. 3, Legge 136/2010 e ss.mm.ii.)

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii;
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di (Bari) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 9
(Modalità e tempi di erogazione del finanziamento)

- La Regione provvede a trasferire all'AFC i fondi previsti per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, secondo le seguenti modalità:
 - o una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 70% del finanziamento complessivo, alla sottoscrizione della convenzione, e previa indicazione formale della data di effettivo avvio delle attività;
 - o erogazione finale a saldo del residuo 30% alla conclusione delle attività affidate a seguito di relazione sulle attività realizzate.

Articolo 10
(Variazione del progetto e del finanziamento)

1. Ogni variazione o modifica al progetto ammesso al finanziamento dovrà essere preventivamente concordata tra la Regione e l'AFC, mediante apposito accordo scritto;
2. L'accordo dovrà richiamare la valutazione di coerenza e congruità sotto il profilo economico e degli obiettivi del progetto senza ulteriori oneri da parte delle parti.

Articolo 11
(Responsabilità verso i terzi e i dipendenti)

1. L'AFC prende atto che la Regione non assume altro onere economico-finanziario aggiuntivo e nessuna responsabilità nei confronti di terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo;
2. la Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dall'AFC;
3. qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente accordo cessi di produrre effetti, l'AFC si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, trattamenti di fine rapporti, ferie non godute o ogni altra pretesa riferibile a lavoratori, consulenti e/o collaboratori impiegati dall'AFC per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo;
4. l'AFC si impegna a rendere noto al personale utilizzato a qualsiasi titolo per l'adempimento delle attività qui affidate il presente accordo e la sua durata;
5. l'AFC si impegna a rispettare le norme vigenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del personale impiegato ai fini del presente accordo;
6. restano a carico dell'AFC le retribuzioni e gli oneri riflessi diretti ed indiretti per l'amministrazione del proprio personale.

Articolo 12
(Verifiche e poteri ispettivi)

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sullo stato d'avanzamento fisico e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico dell'AFC in riferimento alla presente convenzione.

Articolo 13
(Revoca della contribuzione finanziaria)

1. Alla Regione è riservato il potere di revoca del contributo finanziario concesso nel caso in cui l'AFC quale soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle

- condizioni e prescrizioni stabilite dal Programma, da leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, oltre che dalle regole di buona amministrazione;
2. lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'AFC comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita delle attività assegnate;
 3. nel caso di revoca l'AFC è obbligata alla restituzione delle somme ricevute, maggiorate degli interessi legali, nel caso di versamento delle stesse su conti fruttiferi;
 4. è facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare i poteri di revoca nel caso di gravi ritardi, indipendenti da fatti direttamente imputabili all'AFC nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Articolo 14 (Risoluzione dell'accordo)

1. Nel caso l'AFC non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione delle attività e gli obblighi assunti con il presente accordo, la Regione si riserva il diritto di risolvere il presente a norma dell'art. 1453 del codice civile.

Articolo 15 (Clausola compromissoria)

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro indipendentemente del presente accordo;
2. le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente accordo, le parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 16 (Trattamento dei dati)

1. Tutti i dati saranno utilizzati dalle parti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo le norme vigenti.

Articolo 17 (Proprietà dei dati e dei risultati)

1. L'AFC prende atto che i risultati di progetto sono di intendersi di proprietà della Regione.

Articolo 18 (Oneri fiscali, spese contrattuali)

1. Le parti convengono che il presente accordo, composto da 20 articoli, venga registrato in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n. 131/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR n. 642/1972 e s.m.i.

Articolo 19 (Integrazioni)

- È facoltà della Regione proporre all'AFC eventuali integrazioni al presente accordo, in termini di attività e budget. Ogni eventuale integrazione sarà oggetto di addendum al presente accordo, da sottoscrivere tra le parti.

Art. 20
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per la Regione Puglia:

b) per la Fondazione Apulia Film Commission (AFC):

Letto, firmato e sottoscritto in Bari li, _____

Per la Regione Puglia _____

Per la Fondazione Apulia Film Commission (AFC) _____

* Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 (D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PGI	DEL	2020	6	27.11.2020

SERVIZIO CIVILE - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020 - 2022 AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. E AL BILANCIO GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. N. 55 DEL 21.01.2020 # CONVENZIONE CON APULIA FILM COMMISSION E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE POSITIVO
 LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO

SerialNumber = TINIT-
 C = IT





Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

**VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
 PROTOCOLLO PGI/2020/6 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000014856**

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
U0531067	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIVILE; OPERAZIONI DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI E DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI.	VINCOLATO	24.371,25-	24.371,25-	0,00	0,00
U0602000	SPESE PER ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO CIVILE.	VINCOLATO	20.643,25-	20.643,25-	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
U0602011	SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	VINCOLATO	45.014,50	45.014,50	0,00	0,00

Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2019	Cassa	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------